IPSOA QUOTIDIANO

OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE - 26 luglio 2014 ore 06:00

Reati tributari: per la responsabilità del curatore serve uno specifico avviso di accertamento

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) - Avvocato Giovanni Cataldi - Loconte & Partners**

Affinchè il curatore risponda in proprio dell'omesso versamento di imposte, la sua responsabilità deve essere rilevata attraverso l'emissione di uno specifico avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Con l'ordinanza 17 luglio 2014, n. 16373, la Suprema Corte di Cassazione rileva la necessità, in ipotesi si contesti la **responsabilità del curatore** dell'**omesso versamento di imposte**, e quindi l'obbligo di quest'ultimo di ottemperare in via personale alla corresponsione delle imposte ove queste pretese non vengano soddisfatte dall'attivo fallimentare, dell'emissione di uno **specifico avviso di accertamento** ove vengano espressamente specificati gli eventuali addebiti.
La Suprema Corte muove *in primis* dal disposto di cui all'art. 36, D.P.R. n. 602/1973, in ragione del quale "i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori".
A parere dei Massimi Giudici, si tratta di una disposizione specifica che enuncia ed esprime un principio generale: ciascuno **risponde** di un evento **nella misura in cui ha concorso** a cagionarlo. E presupposto essenziale perché si possa rilevare un concorso a determinare il mancato pagamento di un'imposta è che lo stesso sia effetto di un comportamento *contra legem* del curatore e non della mera incapienza dell'attivo.
Questa esigenza assume fondamentale rilevanza nel caso in esame, in quanto il curatore e l'amministratore giudiziale gestiscono un **patrimonio altrui**, ma in adempimento di una **funzione pubblica inderogabile**.
Solo ove il depauperamento dell'erario sia dovuto ad un utilizzo *contra legem* del patrimonio fallimentare, si potrà porre l'interrogativo se la ipotizzata responsabilità del curatore venga meno a causa del controllo che le autorità giudiziarie competenti esercitano sulla condotta di quest'ultimo.
Occorre quindi in primo luogo che nell'atto impositivo siano **enunciate le circostanze** che determinano il **cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare** (quali il soddisfacimento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari), pena il mancato assolvimento dell'onere motivazionale; e che tali circostanze siano provate in giudizio (Cfr. Cass. ordinanza 8 gennaio 2014, n. 179 e sentenza 23 aprile 2008, n. 10508).
Nel caso di specie la cartella non conteneva alcuna enunciazione o motivazione in proposito.
La Corte quindi rileva il principio secondo cui "ove l'Amministrazione ritenga di affermare una **responsabilità solidale del curatore fallimentare** per i debiti tributari del fallimento deve

indicare nell'atto di addebito le ragioni che determinano tale responsabilità che deve nascere da un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare (ad esempio a seguito del pagamento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari); ponendo il curatore in condizione di esercitare le sue difese anche adducendo, se del caso, l'intervento determinante di organi di controllo della procedura".
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli, sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare l'*an* ed il *quantum debeatur*.
Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli *ab origine* nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.
Sorge quindi, a parere della Corte, l'obbligo, in capo all'Amministrazione Finanziaria, di emettere uno **specifico avviso di accertamento** ove vengano rilevati i motivi per i quali si ritenga di eccepire la responsabilità del curatore mettendolo nelle condizioni di esperire le proprie difese non gravandolo di difficili analisi interpretative che lo costringano ad una "affannosa" difesa.
Tutto ciò uniformemente al rispetto del diritto di difesa, garantito a livello costituzionale e comunitario, ed ai principi rinvenienti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente ed a giurisprudenza consolidata.

Copyright © - Riproduzione riservata